

**sia**

schweizerischer ingenieur- und architektenverein  
société suisse des ingénieurs et des architectes  
società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
swiss society of engineers and architects

## **Direttive per i periti SIA**

Edizione gennaio 2021



# sia

schweizerischer ingenieur- und architektenverein  
société suisse des ingénieurs et des architectes  
società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
swiss society of engineers and architects

## Sommario

<b>Parte 1: Generalità</b> .....	<b>2</b>
Articolo 1 Oggetto	2
Articolo 2 Definizione	2
Articolo 3 Campo d'applicazione	2
<b>Parte 2: Condizioni e procedura</b> .....	<b>2</b>
Articolo 4 Requisiti	2
Articolo 5 Candidature / dossier	2
Articolo 6 Esame preliminare da parte della sezione	2
Articolo 7 Esame da parte del Collegio	3
Articolo 8 Conferimento del titolo	3
Articolo 9 Formazione continua	3
Articolo 10 Albo	3
Articolo 11 Revoca del titolo	3
<b>Parte 3: Attività</b> .....	<b>3</b>
Articolo 12 Obblighi	3
Articolo 13 Contenuti minimi della perizia	3
Articolo 14 Retribuzione	4
<b>Parte 4: Validità</b> .....	<b>4</b>
Articolo 15 Entrata in vigore	4

## **Parte 1: Generalità**

### **Articolo 1 Oggetto**

Le presenti Direttive regolamentano l'acquisizione del titolo e l'attività svolta in veste di perito SIA.

### **Articolo 2 Definizione**

Il perito SIA è un membro SIA che, in virtù delle proprie competenze specialistiche, è in grado di verificare una data situazione, concorrendo così a prevenire o risolvere possibili controversie.

### **Articolo 3 Campo d'applicazione**

- Ambiti** 1 Le presenti Direttive trovano applicazione in riferimento alle perizie che concernono tutti i settori e, in particolare, gli ambiti tecnici e le questioni relative a prestazioni e retribuzioni.
- Applicazione** 2 L'applicazione delle presenti Direttive compete al Collegio dei periti SIA (di seguito «Collegio»), nominato dal Comitato SIA.

## **Parte 2: Condizioni e procedura**

### **Articolo 4 Requisiti**

I candidati al titolo di perito SIA attestano le seguenti competenze e caratteristiche:

- a) affiliazione alla SIA;
- b) affidabilità, coscienziosità e senso del dovere, integrità;
- c) eccellenti competenze in un determinato ambito tecnico;
- d) almeno dodici anni di esperienza professionale in un determinato ambito tecnico;
- e) capacità di risolvere i conflitti.

### **Articolo 5 Candidature / dossier**

- Inoltro** 1 I candidati presentano un dossier di candidatura completo all'Ufficio amministrativo SIA, all'attenzione del Collegio dei periti SIA, incaricato di verificarne la completezza. In seguito, i dossier completi sono inoltrati alle rispettive sezione.
- Documenti** 2 Il dossier contiene i seguenti documenti:
- a) dati relativi all'affiliazione SIA;
  - b) curriculum vitae;
  - c) attestato di esperienza, comprensivo di documentazione in merito alle precedenti attività svolte ed elenco di opere realizzate (oggetti di referenza);
  - d) due perizie rese anonime e che non datano di oltre cinque anni;
  - e) due referenze.
- Costi** 3 La candidatura comporta il versamento di una tassa, i cui costi sono definiti nel capitolato d'oneri per il Collegio dei periti SIA.

### **Articolo 6 Esame preliminare da parte della sezione**

In prima istanza, il dossier è esaminato dalla rispettiva sezione. In caso di esito positivo, la sezione raccomanda la candidatura e inoltra il dossier all'Ufficio amministrativo SIA, all'attenzione del Collegio.

**Articolo 7 Esame da parte del Collegio**

- Esame 1 Il Collegio esamina il dossier e lo inoltra, provvisto di richiesta, al Comitato SIA.  
Rifiuto 2 Se la candidatura è respinta, non sarà fornita ai candidati alcuna motivazione.

**Articolo 8 Conferimento del titolo**

- Decisione 1 Spetta al Comitato SIA confermare, su richiesta del Collegio, il conferimento del titolo di perito SIA.  
Rifiuto 2 Il rifiuto di una candidatura da parte del Comitato SIA va motivato per scritto al Collegio.  
Delega 3 Il Comitato SIA ha la facoltà di delegare la presa di decisione a una commissione.

**Articolo 9 Formazione continua**

Il perito SIA si impegna a seguire annualmente una formazione continua e a comprovare di averla svolta.

**Articolo 10 Albo**

- Albo 1 La SIA pubblica sul proprio sito web un albo in cui sono elencati tutti i periti SIA.  
Cancellazione 2 In caso di mancato adempimento dell'obbligo di seguire una formazione continua, il perito perde il proprio titolo e il suo nome viene radiato dall'albo.

**Articolo 11 Revoca del titolo**

Il Comitato SIA può revocare il titolo di perito, se sussistono motivi importanti che legittimano tale decisione.

**Parte 3: Attività**

**Articolo 12 Obblighi**

- Basi 1 Qualsiasi perizia poggia su una richiesta scritta.  
Controllo 2 Il perito SIA controlla sempre a priori che la decisione di ricorrere alla perizia sia una soluzione conforme alla situazione. In caso contrario occorre informare in merito il mandante.  
Adempimento del mandato 3 Il perito SIA è chiamato ad adempiere il proprio mandato rispettando il segreto professionale, agendo secondo scienza e coscienza, in modo completamente indipendente e imparziale, con accuratezza, oggettività e scrupolosità.  
Competenza 4 Il perito SIA si occupa delle questioni che concernono il proprio ambito di competenza.

**Articolo 13 Contenuti minimi della perizia**

Di regola, la perizia contiene i seguenti dati:

- a) nome del perito, nome delle parti (con indicazione del mandante);
- b) oggetto della perizia e domande;
- c) documenti o fonti messi a disposizione del perito;
- d) fattispecie;
- e) considerazioni e motivazioni;
- f) conclusioni e risposta alle domande;
- g) firma e data.

**Articolo 14    Retribuzione**

L'attività svolta dal perito è retribuita in base a quanto concordato specificatamente  
tra le parti.

**Parte 4: Validità**

**Articolo 15    Entrata in vigore**

Entrata in vigore    1 Le presenti Direttive sono state modificate per decisione del Collegio  
del 5 novembre 2020 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Modifiche            2 Eventuali modifiche delle Direttive spettano al Collegio.



